

# TI\_GERICHTE 39.2001.67 vom 3. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_39.2001.67](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2001.67)

FR: TI\_GERICHTE 39.2001.67 du 3 octobre 2001

IT: TI\_GERICHTE 39.2001.67 del 3 ottobre 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio; c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c). Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile. Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio. Il diritto all'assegno si estingue: a) alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%; b) quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza giornata sull'arco di un giorno; c) al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età." Da quanto esposto all'art. 32 lett. c LAF, che richiama l'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all'assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all'assegno integrativo. 2.7. L'art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14'860.--, per i coniugi, almeno 22'290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7'830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--). Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000). Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC). Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo

annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli. Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo. Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000). 2.8. La decisione impugnata è stata emessa il 3 ottobre 2001, con effetto dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. \_), per cui vanno applicati i vecchi limiti in vigore fino al 31 dicembre 2000. Il fabbisogno vitale della famiglia computato dall'amministrazione, corrispondente a fr. 37'950.--, è quindi corretto. La pigione pagata dai ricorrenti ammonta a fr. 1'360.-- mensili (cfr. doc. \_ agli atti dell'amministrazione). Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 16'320.--. Considerato che la somma complessiva di fr. 16'320.-- è più elevata del massimo riconosciuto per l'anno 2000, la Cassa a giusta ragione, nella sua decisione, ha computato unicamente a titolo di pigione l'importo massimo per il 2000 pari a fr. 13'800.-- (cfr. doc. \_). 2.9. Per stabilire l'ammontare dell'assegno vanno pure computate secondo l'art. 3b cpv.

### E. 3

LPC le " a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. .... e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." Secondo l'art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell'assegno di prima infanzia comprendono " b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f. gli assegni familiari g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia." Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51). 2.10. Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l'assicurazione malattia, si rileva che, come indicato al consid. 2.3., ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all'assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF). Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36). Inoltre, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr.

art. 3b cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari. Nella fattispecie il premio di base per il 2000, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 7'656.-- annui (fr. 249.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 249.-- premio per il marito; fr. 70.-- mensili per ciascuno dei due figli; cfr. doc. \_). I sussidi per il 2000 ammontano a fr. 2'200.-- per l'assicurata, a fr. 2'200.-- per il marito; a fr. 580.-- per \_\_\_\_\_ e fr. 780.-- per \_\_\_\_\_ (cfr. doc. \_). Il sussidio di un figlio è più elevato, poiché l'art. 44 LCAMal prevede che le famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a quello degli adulti, che corrisponde appunto a fr. 780.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2000). Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 5'760.--. In simili condizioni il premio annuo a carico della ricorrente ammonta a fr. 1'896.-- e non a fr. 1'881.--, come computato dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. doc. \_).

2.11. Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato. Nella fattispecie il marito dell'assicurata esercita un'attività indipendente di taxista. Egli percepisce un salario annuo di fr. 36'000.--, come espressamente indicato dall'assicurata nella sua lettera del 26 aprile 1998 all'Istituto delle assicurazioni sociali (cfr. doc. \_). La Cassa nel conteggio relativo all'assegno di prima infanzia, ha correttamente computato tale importo.

2.12. Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato. Giusta il cpv. 3 dell'art. 23 OPC il calcolo della prestazione complementare annua deve tuttavia essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. d LPC; consid. 2.8.; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7003). L'assicurata, con effetto a partire dal 1° ottobre 1997, è stata posta al beneficio di una rendita AI al 100 % (cfr. doc. \_). A giusta ragione dunque la Cassa nel nuovo conteggio ha considerato l'ammontare delle prestazioni AI percepite durante il 2000. Emerge dall'incarto che nel 2000 l'assicurata ha beneficiato di una rendita AI di fr. 1'704.-- mensili, di una rendita completiva per il marito di fr. 511.-- mensili e di 2 rendite complete per i figli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di fr. 675.-- mensili ciascuna (cfr. doc. \_ agli atti dell'amministrazione). Complessivamente quindi la famiglia \_\_\_\_\_ ha beneficiato di un ammontare versatole dall'assicurazione invalidità di fr. 42'780.-- annui nel 2000, come

indicato dalla Cassa (cfr. doc. \_). 2.13. La ricorrente non può neppure beneficiare di un assegno integrativo. Infatti, poiché l'assicurata è beneficiaria di una rendita AI, ella, in base a quanto stabilito dall'art. 24 cpv. 3 LAF, deve richiedere dapprima la concessione di una prestazione complementare all'AVS/AI. L'art. 24 cpv. 3 LAF prevede infatti che non ha diritto all'assegno integrativo il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione. Conformemente a quanto appena ricordato, l'Istituto delle assicurazioni sociali ha invitato a più riprese l'assicurata a inoltrare la richiesta di prestazione complementare (cfr. doc. \_). Con decisione del 13 settembre 2001 l'Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto la domanda di prestazione complementare di \_\_\_\_\_, dato che i redditi disponibili della famiglia erano superiori al fabbisogno (cfr. doc. \_). 2.14. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ percepiscono dalla \_\_\_\_\_ una rendita annua di fr. 6'000.-- (cfr. doc. \_). La Cassa ha correttamente tenuto conto di tale importo alla voce "Rendite e pensioni di ogni specie" (cfr. doc. \_ e doc. \_). 2.15. Per il resto i ricorrenti non hanno sollevato particolari eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e fabbisogno indicate dalla Cassa. Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Osservato come nel caso di specie gli assicurati - malgrado che ciò fosse senz'altro esigibile - non hanno portato elementi tali da inficiare il calcolo dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalla decisione della Cassa. 2.16. In simili condizioni, pur tenendo conto del fatto che il computo del premio per l'assicurazione malattia effettuato dalla Cassa non è esatto e va di conseguenza corretto (cfr. consid. 2.10), questo Tribunale non può che confermare la decisione impugnata, dato che il reddito della famiglia è comunque superiore al fabbisogno annuo. 2.17. A titolo abbondanziale, occorre osservare che dalla documentazione agli atti emerge che sempre in data 3 ottobre 2001, con effetto dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. \_), la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha respinto la richiesta di \_\_\_\_\_, tendente all'assegnazione di un assegno di prima infanzia a favore dei figli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. L'assicurata non ha impugnato tale decisione, dato che al proprio ricorso essa ha allegato unicamente la decisione del 3 ottobre 2001 con effetto a partire dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. \_). Va tuttavia rilevato che anche nel caso in cui l'assicurata avesse impugnato, oltre alla decisione con effetto a partire dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. \_), pure la decisione della Cassa con effetto a partire dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. \_), l'esito non sarebbe mutato. Infatti, a fronte di un aumento del fabbisogno della famiglia nell'anno 2001 rispetto all'anno 2000, vi è stato un aumento dell'ammontare della rendita AI versata nel 2001 a favore dell'assicurata: di conseguenza il reddito della famiglia è superiore al fabbisogno annuo, motivo per cui non può essere riconosciuto alcunché a titolo di assegno di prima infanzia. Per inciso va pure

segnalato che il premio annuo della Cassa malati per il 2001 a carico della ricorrente ammonta a fr. 2'723.55.-- e non a fr. 1'881.--, come computato dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. doc. \_). Difatti, il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 6'566.40.-- annui (fr. 197.90.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 197.90.-- premio per il marito; fr. 75.70.-- mensili per ciascuno dei due figli; cfr. doc. \_). I sussidi per il 2001 ammontano a fr. 1'304.75.-- per l'assicurata, a fr. 1'304.75.-- per il marito; a fr. 433.35.-- per \_\_\_\_\_ e fr. 800.-- per \_\_\_\_\_ (cfr. doc. \_). Il sussidio di un figlio è più elevato, poiché l'art. 44 LCAMal prevede che le famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a quello degli adulti, che corrisponde appunto a fr. 800.- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2001). Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 3'842.85.--. Pur considerando dunque che il premio annuo della Cassa malati per il 2001 a carico della ricorrente ammonta a fr. 2'723.55.-- e non a fr. 1'881.--, come computato dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. doc. \_), la soluzione non cambia dato che il reddito della famiglia è comunque superiore al fabbisogno annuo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.